

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP **OTTOBRE 2017**

SOMMARIO

- 1) ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: ULTIMI AGGIORNAMENTI
- 2) COMPARTO PANIFICAZIONE: PREVENIRE I RISCHI DI ESPLOSIONE DELLE POLVERI
- 3) CONSORZI, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA E SICUREZZA SUL LAVORO
- 4) L'ABC DEI MOVIMENTI RIPETITIVI: LE DIECI REGOLE PER RIDURRE IL RISCHIO
- 5) APPROVATO IL DECRETO PER L'OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN ETICHETTA
- 6) DECRETO 26 GIUGNO 2017 -- OBBLIGO PER LE ASS. SPORTIVE DI DOTARSI DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
- 7) DLGS 106/17 – OBBLIGO MARCATURA PRODOTTI DA COSTRUZIONE
- 8) BANDI E FINANZIAMENTI
- 9) CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER OTTOBRE - NOVEMBRE 2017

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 3 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 5 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO PER AZIENDE A BASSO E MEDIO RISCHIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 10 OTTOBRE	EMPOLI
FORMAZIONE ADDETTI ALLO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO E TRABATTELLI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 11 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	TUTTI I LAVORATORI	DAL 17 OTTOBRE	EMPOLI
FORMAZIONE ADDETTI ALL'UTILIZZO DEGLI ESCAVTORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 25 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL RSPP DATORE DI LAVORO PER AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	DATORE DI LAVORO	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RLS	DIPENDENTI	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO	DIPENDENTI	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DIRIGENTE	DIPENDENTI	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 13 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI E RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE GRU SU AUTOCARRO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 27 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 10) **FORMAZIONE GRATUITA** CON FONDI INTERPROFESSIONALI
- 11) OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezzasubito.it

1. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: ULTIMI AGGIORNAMENTI

Il Comitato Nazionale dell' Albo Gestori Ambientali ha modificato i requisiti minimi di mezzi e personale necessari per l'iscrizione nelle categorie 1, 4 o 5.

In seguito a criticità ed osservazioni riguardanti l'applicazione dei requisiti di personale e mezzi indicati nella Delibera n.5/2016, con la Delibera n.8/2017 sono state apportate diverse modifiche alla Delibera n.5 per individuare requisiti minimi meglio rispondenti alle varie situazioni riscontrabili nel territorio. Sono inoltre state ampliate alcune sottocategorie della categoria 1, ricomprendendo attività prima escluse.

In particolare:

Categoria 1

- Categoria “generale” (raccolta e trasporto di rifiuti urbani): la dotazione minima di personale si individua ora unicamente tramite la formula considerante il numero di veicoli, mentre sono state eliminate le dotazioni minime indicate in unità di personale;
- Sottocategoria spazzamento meccanizzato dei rifiuti: per le classi A e B il personale addetto non è più suddiviso in A1 ed A2, ma è prevista una dotazione complessiva somma delle due;
- Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriali – tabella D1: la dotazione minima di personale è ora individuabile tramite la formula considerante il numero di veicoli, mentre sono state eliminate le dotazioni minime indicate in unità di personale;
- Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi – tabella D4: ora questa sottocategoria è applicabile anche alla raccolta ed al trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree ed attività cimiteriali;
- Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti su strade – tabella D6: ora questa sottocategoria è applicabile anche per le attività svolte su aree e strade urbane. In merito alla dotazione minima di personale è stata tolta l'indicazione in base alla quale per le classi A e B le dotazioni A1 ed A2 devono essere sommate: pertanto anche per queste classi possono essere dimostrate in alternativa. Sempre a tale scopo, per le classi A e B sono state indicate le dotazioni minime di personale A1 ed A2.

Categorie 4 e 5

Nelle tabelle E1 (dotazione minima per l'iscrizione in una delle due classi) ed E2 (dotazione minima per l'iscrizione in entrambe le categorie) è stata dimezzata la portata minima utile complessiva di veicoli per la classe F: nella tabella E1 è passata da 1 a 0,5 tonnellate mentre nella tabella E2 è passata da 1,8 a 0,9 tonnellate.

2. COMPARTO PANIFICAZIONE: PREVENIRE I RISCHI DI ESPLOSIONE DELLE POLVERI

Il Titolo XI dell'attuale Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) disciplina i provvedimenti che le aziende devono assumere per valutare e prevenire i rischi da atmosfere esplosive, cioè miscele in aria di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie e/o polveri a condizioni atmosferiche. E sappiamo che questo rischio è presente nel comparto della panificazione per la presenza di polveri combustibili create, ad esempio, da farina di grano o zucchero.

Per affrontare i rischi delle atmosfere esplosive nel comparto dei panificatori possiamo fare riferimento al documento - prodotto dall' Azienda USL 3 di Pistoia (ora Azienda USL Toscana centro) in collaborazione con OPTA (Organismo paritetico territoriale dell'artigianato) Pistoia e associazioni datoriali e sindacali – dal titolo “Salute e sicurezza nei panifici: indicazioni per la valutazione dei rischi secondo il modello delle procedure standardizzate”. Una pubblicazione che prende spunto dal documento ministeriale che definisce le procedure standardizzate cercando di adattarlo alle esigenze del comparto dei panificatori. La pubblicazione è uno “strumento semplice ed efficace per il processo della valutazione dei rischi all'interno delle piccole imprese”, che tuttavia “non esaurisce l'esame di tutti i rischi che si possono presentare e non definisce l'esito di tale processo, che deve essere verificato caso per caso”.

Un allegato del documento è proprio dedicato alla valutazione del rischio esplosione nel comparto della panificazione e ricorda, con riferimento al D.Lgs. 81/2008, alcuni obblighi dei datori di lavoro.

I datori di lavoro devono “individuare le sostanze che possono formare atmosfere esplosive e costituire quindi rischio di esplosione nella propria attività e, se esistenti:

- suddividere in “zone” le aree a rischio in base alla probabilità di presenza di atmosfera esplosiva;
- adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative specifiche;
- fissare misure e modalità di coordinamento delle imprese esterne;
- elaborare un documento sulla protezione contro le esplosioni (parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 81/08)”.

L'allegato ricorda in particolare che le polveri delle sostanze organiche naturali, “quali la farina di grano e lo zucchero sono combustibili e possono dare luogo sia ad incendi che ad esplosioni”.

E Le sostanze principali dalle quali discende il pericolo di esplosione nelle imprese del comparto, formato per lo più da aziende artigianali, sono costituite da: gas naturale (metano) per l'alimentazione di forni di cottura per prodotti alimentari; farina di grano; zucchero.

Si ricorda anche che per le polveri di farina di grano e di zucchero, “la possibilità di formare atmosfere esplosive e la sensibilità a fonti di accensione è tanto maggiore quanto è minore la grandezza media delle particelle (granulometria)”.

Nell'allegato è poi presente una “lista di controllo” che ha l'obiettivo di aiutare i datori di lavoro, in particolare di piccole imprese (non industriali), con attività di panificazione-pasticceria preesistenti al primo luglio 2003 ad assolvere all'obbligo della valutazione dei rischi di esplosione.

Si ricorda, infatti, che le attività iniziate successivamente al primo luglio 2003 (data di entrata in vigore della direttiva europea 1999/92/CE), devono “avere tenuto in considerazione gli obblighi di protezione da atmosfere esplosive sia nella scelta delle attrezzature (apparecchi, impianti) e dei luoghi di lavoro che nella organizzazione del lavoro e dovrebbero quindi presentare minori difficoltà nell'applicazione delle misure di sicurezza rispetto ad una attività preesistente”. Tuttavia il documento può costituire un “valido riferimento anche per le attività di panificazione-pasticceria nate successivamente al 01.07.2003”.

Riprendiamo dalla lista di controllo alcune indicazioni che possono favorire la prevenzione di incendi ed esplosioni in relazione alla presenza di polveri combustibili.

Ad esempio si indica che nei locali di deposito i sacchi di farina e di zucchero devono essere “integri, chiusi e depositati e/o movimentati con modalità tali da considerare ragionevolmente non prevedibili cadute con fuoriuscita del prodotto contenuto”. E gli strati di polvere o liquidi infiammabili versati accidentalmente devono essere “rapidamente rimossi dagli operatori che hanno ricevuto adeguate istruzioni”.

Ed è bene che il locale di deposito delle sostanze che possono formare atmosfere esplosive sia “separato dal locale di lavorazione nel quale sono conservate solo le quantità necessarie per lo svolgimento regolare del lavoro”.

Riguardo alle possibili misure organizzative, la lista chiede di controllare se gli operatori “seguono le istruzioni ricevute al fine di limitare la formazione di nubi di polvere durante la manipolazione della farina e dello zucchero”. E si indica che “la spolveratura manuale su macchine per la formatura (stiramento, spezzatura, ...) non dovrebbe essere effettuata, in quanto tali macchine sono già dotate di una piccola vasca superiore che effettua la spolveratura in modo automatico durante il funzionamento”.

Questi alcuni provvedimenti che possono adottare gli operatori:

- attivare l'eventuale sistema di captazione (aspirazione) della polvere;
- maneggiare con cura i prodotti confezionati (sacchi) riducendo al minimo l'altezza al di sopra della base del contenitore in cui vengono versati;
- aprire con cura le confezioni nella base del contenitore (es. bacinella) e versarne il contenuto lentamente per contenere la dispersione di polvere all'interno della stessa;

- utilizzare dei coperchi sulle macchine, anche temporanei, per ridurre al minimo le aperture limitando fuoriuscite polvere;
- avviare le macchine (es. impastatrici e mescolatrici planetarie) alla loro velocità minima per un tempo adeguato (es. 120 s) prima che possa essere innescata una velocità superiore;
- effettuare operazioni di spolveratura manuale con cura per evitare la dispersione di polvere, utilizzando la farina in piccoli quantitativi.

Nelle fasi di pulizia è bene evitare il più possibile depositi di polvere e la polvere deve essere aspirata senza sollevarla in aria. Si ricorda che “se si utilizzano aspiratori, questi non devono costituire sorgente di accensione dell’atmosfera esplosiva (gli aspiratori ordinari, anche se industriali, non sono adatti ad aspirare polveri combustibili in quanto possiedono potenziali sorgenti di accensione interne ed esterne)”.

Altre misure:

- è bene attuare, far conoscere e far rispettare il divieto di fumo;
- formare e informare i lavoratori anche sui pericoli dovuti alle atmosfere esplosive al momento della loro assunzione (prima che inizino a lavorare), di un loro trasferimento o di una loro assegnazione da altra attività, dell’introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro o dell’introduzione di una nuova tecnologia e ad intervalli regolari;
- per evitare l’accumulo di carica elettrostatica, è bene che i lavoratori indossino “abiti in cotone e calzature idonee (“in generale, le calzature realizzate con materiali naturali come il legno o il cuoio sono idonee in quanto ‘non elettricamente isolanti’, sempreché non siano apposte suole in materiale isolante, ad esempio in gomma o materiale plastico. Le calzature antinfortunistiche sono in genere idonee” anche se “le caratteristiche che evitano l’accumulo di carica elettrostatica possono non avere durata illimitata e dipendono dall’uso e dalla manutenzione”);
- i luoghi di deposito e gli ambienti di lavoro a rischio di esplosione devono essere idoneamente segnalati;
- bisogna accertarsi che “sui tavoli di spolveratura manuale non si formino nubi eccessive di polvere”.

Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento e, in particolare, della lista di controllo che riporta ulteriori indicazioni per le aziende, anche con riferimento alle possibili misure tecniche preventive.

3. CONSORZI, ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA E SICUREZZA SUL LAVORO

I Consorzi

Prima di entrare nel merito degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, è opportuno definire cosa s'intenda per Consorzio.

Il Consorzio è un soggetto giuridico costituito mediante un contratto fra imprenditori che istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi della loro attività economica.

Per quanto riguarda gli appalti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 50/2016, l'art. 45, comma 2 lett. b), c) e), individua le tipologie di consorzi che sono ammesse a partecipare alle gare.

Per Società Consortile, invece, s'intende il consorzio stabile che si costituisce in forma d'impresa ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile.

Il Consorzio, dunque, è un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate attività delle rispettive imprese, definita attraverso un contratto associativo fra più imprenditori.

In generale, il contratto tra imprenditori può creare due tipi di Consorzio.

Il primo tipo di Consorzio è quello che svolge attività interna, costituito, in genere, per regolamentare la concorrenza tra Società oppure per effettuare il controllo qualitativo dei prodotti, il rispetto di marchi di qualità, ecc. In questo caso ciascuna impresa continua a svolgere in autonomia tutte le varie fasi della propria attività con i conseguenti obblighi in materia di sicurezza e salute.

Il secondo tipo di Consorzio, è quello che svolge attività esterna ed è stato costituito per avere rapporti con terzi utilizzando, in modo integrato tra loro, le varie competenze dei soggetti consorziati, occupandosi della gestione di una o più fasi imprenditoriali, quali la gestione di gare d'appalto, l'esecuzione di lavorazioni specialistiche, ecc.

Per le specificità di un committente pubblico, appare palese che sono i consorzi con attività esterna e cioè i Consorzi Esterni, quelli che interessano ai fini della gestione della sicurezza e tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili.

Un Consorzio Esterno può venire costituito anche per svolgere un unico lavoro/funzione oppure svolgere più lavori e/o funzioni, nel medio e lungo periodo; il Consorzio Esterno, ha anche la particolarità di poter essere stabile o temporaneo. Di conseguenza, struttura ed organizzazione possono variare anche con la presenza o meno di dipendenti.

Il Consorzio Esterno, comunque, deve nascere con un atto costitutivo e uno statuto, nei quali devono essere indicati:

lo scopo e compiti,

i vantaggi derivanti dall'attività consortile,

i rapporti fra le imprese consorziate,

la struttura dirigenziale (presidente, consiglio d'amministrazione, dirigenti) e organizzativa.

Ovviamente, è possibile stipulare altri accordi di dettaglio utilizzando i "patti paraconsortili" e cioè una scrittura privata sottoscritta dai rappresentanti legali di tutte le imprese costituenti il Consorzio; il contenuto dei patti paraconsortili deve essere messo a conoscenza dei soggetti incaricati del coordinamento fra le imprese.

Naturalmente un Consorzio è iscritto nel Registro delle Imprese, ha una sua partita IVA.

A questo punto ci si deve chiedere quali siano i motivi che portano ad istituire un Consorzio esterno.

I motivi sono almeno due:

Il primo motivo per l'istituzione del Consorzio Esterno, può essere quello di svolgere le stesse funzioni di una ATI (Associazione Temporanea d'Imprese) partecipando unitariamente alla gara d'appalto nonché riguardo i fornitori e gli eventuali subappaltatori ma, per quanto riguarda l'esecuzione dell'opera, suddividere poi i lavori tra le imprese consorziate, dove ognuno di loro li esegue in modo autonomo, con la propria organizzazione. In questo caso, ciascun datore di lavoro delle imprese consorziate è obbligato a dare completa attuazione al D. Lgs. n° 81/2008 al fine di tutelare la sicurezza e salute dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione della propria parte di lavori (redazione POS, ecc.).

Il secondo motivo per l'istituzione del Consorzio Esterno, può essere quello di acquisire l'opera ed eseguirla in modo unitario. In questo caso il Consorzio opera come una Società Consortile con i propri datori di lavoro, con propri dipendenti, ecc., e, quindi, con una struttura organizzativa propria. In questa situazione, il datore di lavoro del Consorzio è obbligato a dare completa attuazione al D. Lgs. n° 81/2008 al fine di tutelare la sicurezza e salute dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione (redazione POS per le lavorazioni oggetto dell'appalto).

Vista questa situazione, va ricordato che il legislatore, all'interno del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008, è intervenuto individuando, quale ruolo rivestono il Consorzio e le imprese consorziate in merito agli adempimenti previsti per i cantieri temporanei o mobili.

L'art. 89, comma 1, lettera i), secondo periodo del D. Lgs. n° 81/2008, individua <<nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un Consorzio tra le imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori>> come impresa affidataria, l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto d'appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente. In alternativa a questa, sempre il citato articolo individua come affidataria <<in caso di pluralità d'impresе consorziate assegnatarie dei lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione>>.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, ovviamente, dovrà concretamente assolvere agli specifici obblighi specifici previsti dagli articoli 97, 101 commi 2 e 3 nonché agli altri obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. n° 81/2008.

ATI - Associazione Temporanea d'Imprese

L'ATI non è altro che una associazione fra imprese che ha come obiettivo quello di portare avanti, in modo congiunto, una singola iniziativa imprenditoriale.

Naturalmente, l'ATI necessita di uno specifico Atto Notarile dove un gruppo di imprese, denominate Mandanti conferiscono ad una di loro, l'impresa Mandataria, un mandato speciale collettivo ai fini della presentazione di un'offerta unitaria e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni.

Quindi si è di fronte ad un soggetto giuridico costituito da più imprese che conferiscono ad una di loro, e che per tale motivo assume la veste di capogruppo mandataria, il mandato con rappresentanza a presentare offerta ad una gara di appalto.

L'ATI non si può considerare come una vera e propria società e, di conseguenza, non ha statuto, struttura dirigenziale, dipendenti, ecc..

Questo, come vedremo più avanti, ha particolare importanza per quanto riguarda la sicurezza e la tutela della salute.

L'ATI, pertanto si caratterizza dall'essere una associazione temporanea, costituita occasionalmente e con ben precisi limiti alla sua operatività. Si è pertanto di fronte ad un soggetto giuridico che nasce per acquisire e eseguire una ben determinata opera e finisce di operare con la consegna della stessa al Committente.

I rapporti che intercorrono tra le imprese costituenti l'ATI, vanno definiti nel mandato speciale collettivo nonché, anche qui, nei patti parasociali.

Questo perché, oltre a quanto previsto nel mandato speciale collettivo, tutti gli accordi che le imprese dell'ATI ritengono utile definire per eseguire l'opera (ripartizioni dei lavori, dei tempi e modi di esecuzione lavori, degli utili e degli oneri funzioni particolari, ecc.), devono essere stipulati con i patti parasociali, e cioè con una scrittura privata che deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese facenti parte dell'ATI.

Naturalmente, il contenuto dei patti parasociali, così come per i consorzi, deve essere messo a conoscenza dei soggetti incaricati del coordinamento fra le imprese.

Come per i Consorzi, anche le ATI sono suddivisibili in almeno tre tipologie.

La prima tipologia è quella dell'ATI orizzontale; qui la particolarità è che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le singole imprese, devono essere posseduti almeno nella misura minima del 40% dalla mandataria o da una impresa consorziata; la percentuale restante deve, a sua volta, essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento (art. 92, comma 2 del DPR n° 207/2010) [1].

Altra particolarità è che nelle ATI orizzontali, le imprese associate non assumono parti dell'appalto definite a priori; di conseguenza, avremo di fronte delle imprese che, partecipando alla gara, risponderanno in solido nei confronti del Committente per tutti le obbligazioni che nasceranno dall'appalto.

La seconda tipologia è quella dell'ATI verticale; in questo caso, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella categoria di lavori prevalente; invece, nelle categorie scorporate, ognuna delle imprese mandanti deve essere in possesso dei <<requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere nella misura indicata per la singola impresa>> (art. 92, comma 3 DPR n° 207/2010). La mandataria rimane responsabile, verso il Committente, relativamente all'opera nella sua interezza; la mandante, invece, risponde solo per la parte scorporabile da essa realizzata.

La terza tipologia è quella dell'ATI mista; in questo caso l'ATI è composta da un'impresa mandataria capogruppo esecutrice dell'opera della categoria di lavori prevalente, nel rispetto dei limiti delle percentuali ammesse nonché da imprese mandanti che possono essere:

associate in modo orizzontale per l'esecuzione della categoria prevalente insieme alla capogruppo;

associate in modo verticale per l'esecuzione delle opere scorporabili.

Nella gestione dell'appalto, il responsabile legale dell'impresa mandataria rappresenta tutte le imprese, sia per la partecipazione alla gara che successivamente, se viene acquisito l'appalto, nei rapporti inerenti i contratti d'appalto e nei rapporti con la Committenza, i fornitori e i subappaltatori.

Va chiarito, però, che ciascuna delle imprese costituenti l'ATI, esegue in modo autonomo, con la propria organizzazione, i lavori assegnati.

Pertanto, ogni singolo datore di lavoro deve garantire la sicurezza e la tutela della salute dei propri dipendenti durante l'esecuzione della propria parte di lavori.

Può anche verificarsi il caso in cui le imprese dell'ATI decidano di non suddividersi i lavori ma di eseguirli in modo unitario perché i lavori non sono facilmente suddivisibili; in questo caso le imprese possono costituire una Società Consortile tra esse stesse. La possibilità che l'ATI affidi i lavori ad una Società Consortile, piuttosto che alle singole imprese, è previsto dall'art. 93 del DPR n° 207/2010, tanto che questo affidamento non è considerato subappalto.

Pertanto, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 89 comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008, in un'ATI, l'impresa affidataria è:

l'impresa mandataria oppure

la società consortile nata tra le stesse imprese costituenti l'ATI, essendo questa incaricata della gestione totale dei lavori.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, ovviamente, dovrà concretamente assolvere agli specifici obblighi previsti dagli articoli 97, 101 commi 2 e 3 nonché agli altri obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. N. 81/2008.

4. L'ABC DEI MOVIMENTI RIPETITIVI: LE DIECI REGOLE PER RIDURRE IL RISCHIO

Publicato un documento sul sito dell' ATS Brianza e correlato al Piano Mirato di Prevenzione " Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: un rischio sottovalutato" – dal titolo "L'ABC dei movimenti ripetitivi. Come prevenire i disturbi degli arti superiori".

La pubblicazione riporta anche alcune semplici regole, le "10" regole d'oro per ridurre il rischio, alternandole con alcuni utili suggerimenti per le postazioni di lavoro.

Questo il breve decalogo per la riduzione dei rischi:

1. eseguire le azioni nell'ordine insegnato;
2. usare il più possibile entrambi gli arti: le azioni più facili possono essere fatte anche con la mano sinistra;
3. evitare di aggiungere azioni inutili, ad esempio afferrando e riafferrando più volte un oggetto prima di posizionarlo. Se non è chiaro come svolgere il lavoro, chiedere informazioni al capo reparto. Avisare il capo reparto quando risultasse necessario utilizzare o aggiungere nuove azioni rispetto a quelle stabilite per svolgere il lavoro;
4. non lanciare oggetti ed evitare comunque movimenti bruschi. Evitare azioni brusche con uso di forza nell'avvitare o spingere leve. Se la forza richiesta risulta eccessiva avvisa il capo reparto o l'addetto al servizio di prevenzione e protezione: occorrerà introdurre o usare un nuovo attrezzo o rimuovere l'inconveniente tecnico. Il documento invita anche a "segnalare la presenza di un eccessivo uso di forza anche se fosse a carico delle sole dita della mano";
5. controlla che gli attrezzi che usi non provochino compressioni, arrossamenti, bolle, callosità sulle mani e sulle dita. Richiedi se necessario al Capo Reparto e al Servizio Prevenzione Protezione di rivedere l'attrezzo;
6. non prendere oggetti pesanti usando solo le dita (in particolare l'ultima parte delle dita);
7. se l'impugnatura di un attrezzo e l'esecuzione di più azioni costringono a mantenere a lungo il polso/i molto piegato/i chiedi al capo reparto o all'addetto della sicurezza di cambiare il tipo di impugnatura dell'attrezzo o di migliorare i punti operativi sul posto di lavoro.

Prima di passare alle ultime tre regole, nel documento sono riportati utili esempi di problemi della postazione di lavoro con particolare riferimento al rischio per i polsi.

Sono mostrati, ad esempio, alcune indicazioni – con l'utilizzo di immagini esplicative – sull'uso di avvitatori orizzontali che possono costringere il polso a "lavorare in deviazione radiale con conseguente suo sovraccarico e aumento della pressione all'interno del tunnel carpale". E anche l'utilizzo di avvitatori orizzontali, sempre sul piano frontale ma questa volta ad altezza gomito, può portare il polso a "lavorare in deviazione ulnare con conseguente suo sovraccarico e aumento della pressione all'interno del tunnel carpale".

E riguardo ai suggerimenti di riprogettazione si indica che per consentire una corretta posizione del polso (sia in posizione seduta che in piedi), occorre scegliere tra i diversi modelli di avvitatore, a pistola, a pistola rovesciata o diritto in funzione della direzione del piano su cui avviene l'avvitatura:

- piano verticale: avvitatore a pistola per punti di avvitatura compresi tra il gomito e la spalla;
- piano verticale: avvitatore a pistola rovesciato per punti di avvitatura sotto l'altezza del gomito;
- piano orizzontale: avvitatore diritto".

Ed è evidente che "se il posto di lavoro è dotato di punti operativi su altezze e piani differenti, è utile dotare il posto di lavoro di più modelli (specie per posti di lavoro in posizione seduta)".

Riportiamo una delle tante immagini esplicative, contenute nella pubblicazione, relativamente all'uso degli avvitatori:



Torniamo al decalogo:

8. non accelerare il tuo lavoro per finire prima del tempo accumulando minuti liberi prima di andare in mensa o prima della fine del turno: questo comportamento risulta dannoso per gli arti superiori soprattutto se si accumulano intere mezzore. Laddove possibile, è più salutare far riposare le braccia almeno una volta all'ora e/o turnare su più posti di lavoro che consentano di utilizzare in modo diverso gli arti superiori;

9. lavorare spesso con le braccia sopra l'altezza spalle, soprattutto maneggiando pesi o facendo gesti che richiedono uso di forza, è rischioso per i tendini delle spalle. Chiedi al capo reparto o al Servizio Prevenzione Protezione di disporre attrezzi, oggetti in lavorazione, leve o pulsanti tutti sotto l'altezza delle spalle e il più vicino al piano di lavoro. Se è possibile, lavora appoggiando gli avambracci sul piano di lavoro.

Veniamo ad altri suggerimenti sempre per le spalle e sempre per l'azione di avvitare.

Sono riportate immagini ed esempi riguardo a varie situazioni:

- se "le parti da avvitare sono sopra l'altezza delle spalle: questo obbliga il lavoratore ad assumere posizioni incongrue di entrambe le braccia (flessione e abduzione). Questa posizione di lavoro, anche se mantenuta per brevi periodi nel ciclo può provocare l'insorgenza di infiammazione dei tendini della spalla specie se accompagnata da uso di forza";

- in un esempio "le parti da avvitare sono ad altezza spalle e lontane dal corpo: il lavoratore opera con entrambe le braccia in completa flessione. Questa posizione di lavoro, anche se mantenuta per brevi periodi nel ciclo può provocare l'insorgenza di infiammazione dei tendini della spalla. Data la posizione in completa flessione delle braccia la forza sviluppabile dagli arti superiori è notevolmente ridotta";

- è riportato un ulteriore esempio in cui le parti da avvitare "sono ad altezza spalle e lontane dal corpo: il lavoratore usa l'avvitatore col braccio destro in completa flessione. Data la posizione in completa flessione del braccio, mantenuto altresì ad altezza spalla, la forza sviluppabile è notevolmente ridotta. Anche questa posizione di lavoro, può provocare l'insorgenza di infiammazione dei tendini della spalla specie se l'uso dell'avvitatore richiede forza".

Rimandiamo alla visione delle immagini contenute nel documento che mostrano le specificità degli esempi commentati.

Concludiamo con l'ultima regola del decalogo:

10. rivolgersi al servizio sanitario aziendale quando si avvertono i primi sintomi soprattutto se legati all'attività lavorativa.

Il documento, che vi consigliamo di leggere integralmente, riporta infine alcuni consigli per la prevenzione dei disturbi agli arti superiori nella vita extralavorativa, anche in relazione alle necessarie cautele per alcune attività che si svolgono nel tempo libero, e indicazioni per semplici esercizi utili a mantenere il collo e gli arti superiori in buona salute.

5. DLGS 106/17 – OBBLIGO MARCATURA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Ricordiamo che il Dlgs 106 del 16/7/2017 entrato in vigore il 09/08/2017 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n°305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed abroga la direttiva 89/106/CEE.

Definisce gli adempimenti dei fabbricanti e degli operatori economici per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione (Art. 2 Reg. UE 305/11), le modalità di controllo e vigilanza sul mercato degli organismi preposti, le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore, del costruttore e le relative sanzioni.

6. DECRETO 26 GIUGNO 2017 -- OBBLIGO PER LE ASS. SPORTIVE DI DOTARSI DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

Ricordiamo che il 01 Luglio 2017 è entrato in vigore l'obbligo del defibrillatore per le associazioni sportive dilettantistiche. Un decreto del 26 giugno del Ministro della salute di concerto con quello dello sport, sentito il Coni, detta le "linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche"

7. APPROVATO IL DECRETO PER L'OBBLIGO DI INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO IN ETICHETTA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato questa mattina in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta. Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell'entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.

L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

"È un impegno mantenuto - ha commentato il Ministro Martina - nei confronti dei consumatori e delle moltissime aziende che hanno chiesto di ripristinare l'obbligo di indicare lo stabilimento. In questi mesi, infatti, sono state tante le imprese che hanno continuato a dare ai cittadini questa importante informazione. Continuiamo il lavoro per rendere sempre più chiara e trasparente l'etichetta degli alimenti, perché crediamo sia una chiave fondamentale di competitività e sia utile per la migliore tutela dei consumatori. I recenti casi di allarme sanitario ci ricordano quanto sia cruciale proseguire questo percorso soprattutto a livello europeo. L'Italia si pone ancora una volta all'avanguardia".

8. LA VOSTRA IMPRESA HA SUBITO DANNI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN TOSCANA NEL TRIENNIO 2013-2015?

C'è tempo **fino al prossimo 9 ottobre** per accedere ai contributi messi a disposizione dalla Regione Toscana per le imprese aventi sede legale e/o operativa nei comuni interessati dagli eventi calamitosi avvenuti nel triennio 2013-2015.

Soggetti beneficiari

PMI di tutti i settori di attività (esclusa l'agricoltura) che abbiano presentato al Comune di competenza la scheda "C" di accertamento dei danni e che abbiano sede nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui sopra.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto pari alle spese sostenute per:

- **ripristino strutturale e funzionale dell'immobile** sede dell'attività di impresa (fino ad un massimo del 50%);
- **ripristino dei macchinari e delle attrezzature** di impresa danneggiati a seguito dell'evento calamitoso (fino ad un massimo dell'80%);
- **acquisto di scorte di materie prime**, semilavorati e prodotti finiti danneggiati a seguito dell'evento calamitoso (fino ad un massimo dell'80%).

Sono ammessi a contributo anche gli interventi già conclusi.

Scadenza: Termine ultimo di presentazione della domanda: **9 ottobre 2017**

9. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER OTTOBRE – NOVEMBRE 2017
Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.r.l. Agenzia formativa Certificata ISO 9001:2008

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE PIATTAFORME AEREE CON E SENZA STABILIZZATORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 3 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NELLE LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 5 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO PER AZIENDE A BASSO E MEDIO RISCHIO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 10 OTTOBRE	EMPOLI
FORMAZIONE ADDETTI ALLO SMONTAGGIO, MONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PONTEGGIO E TRABATELLI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 11 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER I LAVORATORI DI AZIENDE A BASSO, MEDIO ED ALTO RISCHIO	TUTTI I LAVORATORI	DAL 17 OTTOBRE	EMPOLI
FORMAZIONE ADDETTI ALL'UTILIZZO DEGLI ESCAVTORI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 25 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL RSPP DATORE DI LAVORO PER AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	DATORE DI LAVORO	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO RLS	DIPENDENTI	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO	DIPENDENTI	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DIRIGENTE	DIPENDENTI	DAL 07 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 13 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI E RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE GRU SU AUTOCARRO	DATORE DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 27 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- CORSI WEB MARKETING E PROGETTAZIONE DI E-COMMERCE
- CORSI DI INFORMATICA PER AZIENDE
- CORSI DI GRAFICA (AUTOCAD, 3D, PHOTOSHOP, INDESIGN)
- CORSI DI INGLESE AZIENDALE
- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962651 – teknoform@teknoformsnc.it

10. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

Conto Formazione Aggregato Fon.Ar.Com.

FonARCom è il **Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale** creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

Il Conto Formazione Aggregato è lo strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti ha la possibilità di accedere in *forma diretta* ad una parte del versamento obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato all'Inps.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

11. OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE GOODYEAR S1P- NABUK - BASSE - COLORE NERO INSERTI GIALLI



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE GOODYEAR S1P- NABUK - BASSE - COLORE NERO INSERTI GIALLI
Calzatura di sicurezza in morbida AC nabuk + PU nabuk, suola in gomma, resistente fino a 300° HRO.
Puntale e soletta in composito.
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

~~€ 71,69~~
- 40 % da **€ 43,00**

ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 388/2003

codice: 148/2164 - CASSETTE ED ARMADIETTI PER IL PRIMO SOCCORSO



ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE MEDIMETAL COMPRESO DI CONTENUTO ALLEGATO 2 - DM 388/2003

Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14.

~~€ 75,81~~
- 40 % da **€ 45,45**

GUANTI DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO 12 PAIA.

codice: G5270 - GUANTI DA LAVORO



GUANTI DA LAVORO GOODYEAR IN POLIURETANO

ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.

IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.

PER PRODOTTI CON INDICATO IL QUANTITATIVO MINIMO D'ORDINE...

Se vuoi puoi acquistarli anche in quantità inferiori al quantitativo minimo indicato!! contattaci!!

Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in poliuretano. Codice articolo UNICO per tutti i 4 colori.

Pacchi da 24 paia colori misti. CE EN 388:2003 (3121) EN 420:2003.

~~€ 19,68~~

- 40 %

da **€ 11,80**

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Alimenti e bevande, Quotidiano Sicurezza e news di Associazione Ambiente e Lavoro.